

**GUIDA ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER IL  
RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO PRESTATO ALL'ESTERO  
(LEGGE REGIONALE 17 GIUGNO 2009, N. 19)**

Gli interessati devono presentare la seguente documentazione alla Regione Autonoma Valle d'Aosta se residenti in essa:

- 1) Domanda in bollo (euro 14,62 ogni quattro facciate) diretta a: Regione Autonoma Valle d'Aosta, Assessorato sanità, salute e politiche sociali – Via De Tillier, n. 30 – 11100 Aosta, con la quale si richiede la dichiarazione di equipollenza del servizio sanitario prestatO all'estero, quale riconoscimento ai fini dell'ammissione ai concorsi pubblici nonché come titolo valutabile nei medesimi, con espressa indicazione del periodo di servizio prestatO (giorno, mese ed anno di inizio e di cessazione dal servizio).

In tale domanda l'interessato deve inoltre dichiarare, con valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi dell'art. 46, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:

- a) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell'Unione Europea;
- b) di essere residente nella Regione Autonoma Valle d'Aosta (qualora residente all'estero alla data di presentazione della domanda, l'interessato dovrà dichiarare di aver avuto l'ultima residenza in Italia, nella Regione Autonoma Valle d'Aosta);
- c) di essere in possesso del diploma di laurea in ..... conseguito in data ..... presso l'Università ..... di .....
- d) di essere in possesso del diploma di abilitazione conseguito in data .....presso l'Università ..... di .....
- e) di essere in possesso del diploma di specializzazione di ..... conseguito in data ..... presso l'Università di .....
- f) di essere iscritto all'Ordine dei ..... della Provincia di ..... dal .....
- g) di essere in possesso di decreto/provvedimento ministeriale/regionale di riconoscimento di precedente servizio sanitario prestatO all'estero;

Nella domanda l'interessato dovrà, inoltre, nel caso in cui non ritenga di presentare apposite certificazioni, dichiarare, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con valore, quindi, di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 38 (\*) del predetto D.P.R., i seguenti stati, qualità personali e fatti:

- h) se durante il periodo di lavoro svolto all'estero risultava/non risultava in servizio alle dipendenze dello Stato italiano o di altri enti pubblici e privati italiani. In caso affermativo, indicare la denominazione dell'Ente, la natura e la durata dell'aspettativa o congedo concessi, nonché la qualifica funzionale rivestita e la disciplina praticata;

- i) se durante il servizio all'estero e comunque successivamente all'anno accademico 1991/1992 risultava o meno iscritto a scuole di specializzazione in Italia o in uno dei Paesi dell'U.E., ai sensi del d.lgs n. 257 dell'8 agosto 1991;
- j) se il servizio all'estero è stato svolto in qualità di borsista, o titolare di un contratto di formazione specialistica sottoscritto ai sensi del d.lgs n. 368 del 17 agosto 1999;
- k) di avere/non avere prestato il servizio nell'ambito di un progetto di cooperazione con i paesi in via di sviluppo, ai sensi della legge 26.2.1987, n. 49;

L'interessato deve, infine, dichiarare:

- l) di non aver utilizzato e di non utilizzare il servizio prestato all'estero per il riconoscimento di una eventuale conseguente specializzazione;

N.B. : I punti i), j) e l) riguardano solo i medici.

- 2) Fotocopia semplice di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- 3) Una marca da bollo da euro 14,62 per il rilascio del provvedimento di equiparazione;
- 4) Certificato dell'Autorità Sanitaria del Paese estero (Ministero o Autorità pubblica equivalente abilitata alla certificazione) debitamente autenticato qualora prodotto in fotocopia, dal quale risultino:
  - a) che l'Istituto o l'Ente alle cui dipendenze è stato prestato il servizio è una istituzione fornita di una propria autonomia amministrativa, economica ed operativa, la cui attività è diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e non privatistici e, quindi, deve risultare espressamente scritto che si tratta o di un "Ente pubblico" o di una "Istituzione di interesse pubblico" ovvero di una "Istituzione privata senza scopo di lucro";
  - b) ai fini, poi, dell'equiparazione ai tipi di ospedali previsti dal nostro ordinamento, il certificato dovrà indicare se trattasi di struttura sanitaria universitaria. Tale attestazione, non può essere rilasciata dall'Ente presso il quale è stato prestato il servizio;
  - c) nel caso di servizio prestato alle dirette dipendenze di Ministeri, Organi Regionali, Provinciali e Municipali o di altri Organi pubblici è sufficiente la produzione dell'attestato di servizio contenente anche gli elementi di cui al punto b).
- 5) Certificato dell'Ente o Istituto estero debitamente autenticato qualora prodotto in fotocopia, dal quale risultino:
  - a) data del certificato: tale data dovrà essere posteriore alla cessazione dal servizio prestato o quanto meno coincidere con la data della cessazione stessa. Qualora il termine del servizio sia successivo alla data del rilascio del certificato, occorrerà che nel certificato stesso sia chiaramente indicato che il sanitario risulta al momento in servizio. In quest'ultimo caso, la data del certificato sarà considerata quale termine del servizio. Deve essere altresì specificato l'esatto periodo di inizio e cessazione dal servizio (indicazione del giorno, del mese e dell'anno);

- b) le funzioni in concreto svolte ed il reparto presso cui l'interessato ha svolto la sua attività. Qualora il servizio sia stato svolto contemporaneamente presso più reparti, deve essere indicata la disciplina prevalentemente praticata. Inoltre, dovrà essere specificato, ove possibile, il livello gerarchico funzionale caratterizzante il rapporto di servizio dell'interessato al fine di poter stabilire l'equipollenza alle qualifiche esistenti nel nostro ordinamento;
- c) caratteristiche del servizio (dovrà essere specificato se l'attività è stata svolta a tempo pieno e se è stata retribuita).

Il certificato di servizio deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'Ente (ad esempio, dal Rettore dell'Università, dal Presidente o dal Direttore Amministrativo per l'Ospedale, dal Sindaco per il Comune, dall'Assessore per l'Assessorato, ecc....). Pertanto, non saranno ritenuti validi i certificati rilasciati, ad esempio, dai primari (direttori), capi servizio, ecc....

- 6) Ai certificati di cui ai numeri 4) e 5), redatti in lingua straniera, deve essere allegata la traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, ovvero da un traduttore ufficiale, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;

N.B: Qualora prodotti in fotocopie autenticate sul territorio italiano da Comuni, Uffici della Pubblica Amministrazione, USL, notai, ecc..., i suddetti certificati dovranno essere assoggettati all'imposta di bollo vigente (euro 14,62 in marche da bollo ogni quattro facciate), ai sensi dell'art. 1 della vigente tariffa del bollo allegata al D.P.R. 26.10.1972, n. 642 e successive modificazioni. Alle fotocopie autenticate dalle Autorità diplomatiche italiane all'estero non si applicano le disposizioni di cui sopra in materia di bollo.

Questa Regione si riserva, in ogni caso, anche in conformità a quanto espressamente suggerito dal Consiglio di Stato, di effettuare gli accertamenti del caso per il tramite del Ministero degli Affari Esteri e di richiedere documentazione integrativa e di procedere all'eventuale riconoscimento del servizio solo a completamento dell'acquisizione delle necessarie notizie.

- 7) Tutti i certificati di cui ai nn. 4) e 5) devono essere visti dalla competente rappresentanza diplomatica o autorità consolare italiana all'estero ( "VISTO PER CONFERMA" Rilasciato ai sensi dell'art. 2 della legge 10.7.1960, n. 735). Il citato "Visto per conferma" non può essere sostituito dal "Visto per la legalizzazione della firma" né dal generico "Visto dal Consolato".
- 8) Per il riconoscimento del secondo livello dirigenziale, e della qualifica di responsabile di struttura complessa, per quanto riguarda le categorie di medici, veterinari, farmacisti, odontoiatri, biologi, chimici, fisici e psicologi, gli interessati debbono integrare la documentazione con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestanti il possesso del requisito dell'anzianità di servizio di cui all'art. 5, punto b) del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484.
- 9) Copia semplice del decreto/provvedimento di riconoscimento ministeriale/regionale di servizio sanitario prestato all'estero con la dichiarazione che trattasi di "copia conforme all'originale", ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. 445/2000, precedente all'attività per la quale l'interessato presenta la domanda.

- 10) Copia semplice del contratto di cooperazione, con la dichiarazione che trattasi di “copia conforme all’originale” ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. 445/2000, se il servizio all’estero è stato prestato nell’ambito di un progetto di cooperazione con i paesi in via di sviluppo ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49.
- 11) Gli interessati dovranno indicare chiaramente nella domanda di equiparazione il proprio recapito telefonico, l’eventuale indirizzo e-mail, nonché l’indirizzo presso il quale l’amministrazione invierà eventuali comunicazioni in merito alle rispettive pratiche e il decreto di riconoscimento.

(\*): l’articolo 38 del D.P.R. n. 445/2000 stabilisce che le domande e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.